

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 24 gennaio 2013 avanti al Giudice,
dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al
N. 784/11 R.G. e promossa da
Ondei Alessio (Avv. L. Della Vite)

CONTRO

Autoservizi Zani Evaristo s.r.l.

(Avv.ti M. Caggese e M. Golferini)

Sono comparsi: l'avv. Della Vite per il ricorrente,
presente personalmente, e l'avv. Andreana in
sostituzione dell'avv. Golferini, come da delega che
deposita, per la resistente.

I procuratori delle parti discutono la causa
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di
cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa sia
decisa.

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto
l'art. 429 c.p.c., udite le conclusioni della parte,
nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente di
cui dà pubblica lettura

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N° 57/13 SENT.
N° 784/11 R.G.
N° 435 Cron
Copia senza
de duplicare 24-1-13
24-1-13

1
2013

Con ricorso regolarmente notificato Alessio Ondei conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Autoservizi Zani Evaristo s.r.l. per sentir accertare e dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare pari a quattro giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminatagli con comunicazione del 31.1.2011 e per sentirla conseguentemente annullare con ogni conseguenza di legge.

A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta in qualità di autista, esponeva che il 3 dicembre 2010 gli era stato contestato di essere stato visto mentre scaricava dal mezzo aziendale al suo mezzo privato sacchetti di sua proprietà e di aver risposto al direttore generale, che gli chiedeva spiegazioni, "non fare il bambino".

L'Ondei, nell'aggiungere che l'azienda gli aveva poi irrogato la sanzione disciplinare di 4 giorni di sospensione, ne evidenziava l'illegittimità, negando l'accaduto e precisando che i sacchetti in questione contenevano il coprisedile e generi alimentari (come caramelle, biscotti) che abitualmente ogni autista tiene presso di sé sul mezzo aziendale. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Autoservizi Zani Evaristo s.r.l., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

La convenuta, nel confermare i fatti di cui alla contestazione, ne evidenziava la gravità, avendo evidentemente l'autista provveduto a fare la spesa in orario di lavoro.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante sentenza di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con comunicazione del 3 dicembre 2010, al ricorrente, dipendente della convenuta da 25 anni, è era stato contestato di essere stato visto mentre scaricava dal mezzo aziendale alla sua auto sacchetti di sua proprietà e di aver risposto al direttore generale, che gli chiedeva spiegazioni, "non fare il bambino" (doc. 1 fasc. ricorrente).

L'azienda, ritenendo di non accogliere le giustificazioni fornite dall'Ondei, gli irrogava la sanzione disciplinare di 4 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (v. doc. 3 fasc. ricorrente).

Va innanzi tutto ricordato che in materia di sanzioni disciplinari grava sul datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei fatti che hanno condotto all'applicazione della sanzione.

Ciò premesso, va evidenziata una evidente difformità nelle versioni rese dai testi indotti dalla società.

Infatti, mentre l'Astori ha riferito che stava rientrando al deposito in auto ed in compagnia dei soli Cavagna e Nava, quest'ultimo ha raccontato che stavano rientrando al deposito su di un pulmino (quindi non un'auto) a bordo del quale si trovavano, oltre all'Astori ed a sua moglie (non citata dall'Astori), lo Scotti (v. dep. Astori e Scotti).

Il Cavagna ha invece riferito che, sulla macchina aziendale, erano presenti, oltre a lui, l'Astori, lo Scotti, il Nava (sarebbe stata invece assente la moglie dell'Astori) (v. dep. Cavagna).

Già per tale evidente contraddizione nessuna delle deposizioni pare particolarmente attendibile, essendo palese la confusione che i testi hanno fatto.

Tutti hanno comunque concordemente riferito di aver visto, intorno alle 14.20-14.30, il ricorrente che, presso il deposito, stava trasportando dal mezzo aziendale alla sua auto alcuni sacchetti di plastica (v. dep. Astori, Nava e Cavagna).

L'Astori, sceso dal mezzo, si avvicinò all'Ondei chiedendo spiegazioni e dopo di lui scese dall'auto pure il Cavagna che fu in grado di percepire che tra i due (Astori e Ondei) era iniziata una discussione (v. dep. Astori e Cavagna).

L'Astori, infatti, avrebbe chiesto al dipendente una spiegazione sul motivo per il quale avesse utilizzato il pullman aziendale per trasportare cose personali (v. dep. Cavagna).

Nacque una discussione, nel corso della quale, secondo l'unica deposizione dell'Astori, il ricorrente gli avrebbe risposto di "non fare il bambino" (v. dep. Cavagna e Astori).

In ordine al contenuto dei sacchetti, solo l'Astori, benché pure il Cavagna si fosse avvicinato tanto da riuscire a cogliere il tono ed il contenuto della discussione, sarebbe riuscito a constatare che questi erano pieni di generi alimentari, tanto da supporre che l'Ondei, in orario di servizio, si fosse recato a fare la spesa (v. dep. Cavagna e Astori).

Ciò, nonostante tutti gli altri testi abbiano comunque confermato che il ricorrente era solito

utilizzare un copri-sedile che, evidentemente, alla fine del turno riponeva nella propria auto (v. dep. Cavagna e Nava).

Parimenti, i testi hanno confermato che tutti gli autisti, in genere, si portano sul mezzo di servizio qualche genere alimentare, come ad esempio panini (v. dep. Cavagna e Nava).

Così ricostruito il non univoco quadro istruttorio, va ricordato che la datrice di lavoro ha fondato la gravità della condotta e della sanzione irrogata sul presupposto che il ricorrente, in orario di servizio, si sia intrattenuto per fare la spesa.

Va tuttavia evidenziato che l'Astori, apparentemente più preciso nel ricordo, ha però omesso di indicare tutte le persone presenti, richiamando solo il Nava ed il Cavagna.

Inoltre, lo stesso Astori ha omesso un aspetto determinante ai fini della valutazione relativa alla gravità del fatto, ovvero quella inerente i turni del dipendente che egli non è stato assolutamente in grado di riferire, né l'azienda si è curata di produrli in giudizio.

Ma è evidente che si tratta di un aspetto determinante; infatti, è certamente grave la condotta del dipendente che, durante l'orario di servizio, abbandoni il servizio medesimo per recarsi a fare la spesa, mentre non lo è affatto quella del dipendente che, prima di entrare in servizio o durante una pausa, faccia la spesa e la trasporti sul mezzo aziendale.

Nella situazione in esame, ammesso che i sacchetti trasportati dall'Ondei contenessero la spesa e non il copri-sedile e gli abituali generi alimentari che ogni autista, come ogni altro dipendente, ha con sé

sul posto di lavoro, manca, all'evidenza, l'elemento principale per ritenere la condotta grave al punto da giustificare l'irrogazione, nei confronti di un dipendente con 25 anni di servizio alle spalle e senza precedenti disciplinari, una sanzione di 4 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Per le stesse considerazioni è evidente come neppure la frase pronunciata dall'Ondei all'Astori ("non fare il bambino"), considerata nella sua oggettività, nel contesto in cui si è inserita e per il percorso professionale che ha sempre caratterizzato l'Ondei, possa giustificare l'irrogazione della sanzione impugnata.

Pertanto, la sanzione irrogata, pari a quattro giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, appare sproporzionata rispetto alla effettiva gravità del fatto e va annullata, con ogni conseguenza di legge.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto, altresì, del rifiuto di parte convenuta di accedere alla soluzione conciliativa che il ricorrente si era dimostrato disponibile ad accettare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 784/11 R.G.

1. annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni irrogata ad Alessio Ondei con provvedimento del 31.1.2011;

2. condanna la Autoservizi Zani Evaristo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge;

Bergamo, 24 gennaio 2013

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Monica Bertoncini

M. Bertoncini

IL CANCELLIERE

A. Walter Domenighini



Depositato in cancelleria

oggi, 24 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

A. Walter Domenighini